



Quesiti:

- L'art 2 del Decreto Legge n. 50/2017 convertito, con modificazioni, con Legge n. 96/2017 ha modificato l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA. *“Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.”*. Le fatture di acquisto, pertanto relative ad operazioni effettuate nel 2017, se ricevute entro il 31 dicembre 2017, devono essere registrate entro il predetto anno e non possono slittare al 2018 per il regime contabile di cassa. Cosa succede però, nel caso di fattura differita per le consegne di beni mobili avvenute nel mese di dicembre 2017, la quale viene emessa entro il 15 gennaio 2018 ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità della spesa? Cosa succede, inoltre, in caso di fatture relative all'anno 2017 ricevute nel 2018?

- Il D.M. 7 giugno 2017 n. 122, all'art. 4, comma 1, lett. c), prevede che i buoni pasto possano essere utilizzati, tra gli altri, *“dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato”*: è corretto intendere che tali soggetti siano riconducibili solamente alle collaborazioni coordinate e continuative i cui redditi ricadono nel campo di applicazione dell'art. 50 del D.p.r. n. 917/1986 (T.u.i.r.)?

R: Si premette che il D.M. 7 giugno 2017 n. 122 (*Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50*) è provvedimento avente natura extrafiscale, la cui interpretazione è rimessa alla competente amministrazione (MISE).

In ambito fiscale, la normativa tributaria in materia di buoni pasto è recata dall'art. 51, comma 2, lett. c) che prevede la loro non concorrenza al reddito di lavoro dipendente nel limite giornaliero di euro 5,29, elevato a 7 per i ticket elettronici, stabiliti dalla stessa norma.

Tale agevolazione è applicabile anche ai collaboratori coordinati e continuativi che ricadano nel campo di applicazione della lettera c-bis) dell'articolo 50 del TUIR, nonché ai titolari di altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente contemplati dalla stessa norma, in virtù del rinvio all'art. 51, operato dall'art. 52 del medesimo TUIR.

L'esclusione dei buoni pasto dal reddito, nei limiti evidenziati, opera pertanto nei soli casi di redditi derivanti da attività lavorativa che ricadono nel campo di applicazione di cui all'articolo 49 (redditi di lavoro dipendente) e 50 (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del TUIR.

- L'utilizzo dei servizi indicati all'art. 51, c. 2, lett. f), D.p.r. 917/1986 (T.u.i.r.) secondo le previsioni di un regolamento aziendale, consente l'integrale deducibilità dei costi sostenuti dal datore di lavoro ai sensi art. 95 del medesimo T.u.i.r.?

R: In base alla nuova formulazione della lettera f) del comma 2 dell'articolo 51 del TUIR, come sostituita dall'articolo 1, comma 190, lett. a), n. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente *“l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100”* (opere e servizi aventi finalità di istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto). Con Circolare n. 28/E del 2016 (par. 2.1) l'Agenzia delle entrate ha precisato che la modifica innova rispetto alla formulazione precedente giacché esclude dal reddito di lavoro dipendente le opere ed i servizi aventi le finalità richiamate anche nelle ipotesi in cui siano riconosciuti sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali. In tali casi il costo sostenuto dal datore di lavoro è integralmente deducibile dal reddito, secondo quanto previsto dall'articolo 95 del TUIR. La deducibilità integrale del costo presuppone tuttavia – laddove i benefit vengano offerti in conformità ad un regolamento – che il regolamento contenga statuizioni volte a configurare un vero e proprio vincolo obbligatorio. In assenza di tali previsioni, continua ad applicarsi l'ordinario limite di deducibilità del 5 per mille previsto per le erogazioni volontarie. La deducibilità integrale del costo sostenuto presuppone, pertanto, una disamina delle previsioni contenute nel regolamento aziendale, che, in caso di dubbio, può essere richiesta anche all'Agenzia delle entrate in sede di presentazione di un'istanza di interpello.

- La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha modificato il regime contabile delle imprese minori di cui all'art. 66 del D.p.r. n. 917/1986 (T.u.i.r.), introducendo il regime di cassa come modalità di gestione contabile e fiscale con conseguente abolizione della redazione dell'inventario delle rimanenze finali. Tenuto conto che le predette rimanenze continueranno ad essere necessarie sia ai fini degli indicatori di affidabilità fiscale (ISA), sia in caso di successivo passaggio in regime di contabilità ordinario, si richiede se è ancora necessario tenere la contabilità di magazzino?
- L'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto un particolare regime fiscale per le locazioni brevi, con la possibilità che gli intermediari immobiliari operino delle ritenute in qualità di sostituti d'imposta. In tal caso, questi ultimi come certificano le ritenute effettuate?

Risposta:

Il predetto articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, nel disciplinare il regime delle locazioni brevi, ha previsto che i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 322 del 1998. A tal fine, nella nuova Certificazione Unica 2018, la cui bozza a breve sarà pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, è stata inserita, dopo la "Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi", una nuova certificazione denominata "Certificazione redditi – locazioni brevi", che compileranno i soggetti che hanno effettuato la ritenuta in argomento. I dati relativi a più locazioni brevi avvenute nel corso del 2017 di una medesima unità immobiliare potranno essere esposti, a scelta del contribuente, in forma aggregata o per singolo contratto. Andrà specificato, inoltre, se l'unità immobiliare è stata locata nella sua interezza o solo parzialmente. Oltre alla durata del contratto nell'anno di riferimento, andranno indicati i dati relativi all'immobile, come il comune e l'indirizzo (per rendere agevole l'adempimento non vengono invece richiesti i dati catastali), e l'importo del corrispettivo con la ritenuta operata.

- L'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017), ha modificato i requisiti di accesso all'agevolazione riguardante la tassazione dei premi di risultato. Può illustrarci tali modifiche?

Risposta:

La legge di stabilità 2017 ha, tra l'altro, elevato i limiti reddituali per l'accesso alla tassazione agevolata dei premi di risultato erogati dai datori di lavoro del settore privato ai lavoratori dipendenti. In particolare, è stato previsto un innalzamento, da 50.000 a 80.000 euro, del tetto massimo di reddito di lavoro dipendente, relativo al periodo d'imposta precedente, che consente l'accesso alla tassazione agevolata. Inoltre, gli importi dei premi erogabili aumentano da 2.000 a 3.000 euro nella generalità dei casi e da 2.500 a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. Sono inclusi nell'agevolazione anche i benefit di cui all'art. 51, comma 4, del TUIR, come auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato e servizi di trasporto ferroviario di persone.

- Cosa succede ai lavoratori dipendenti che, in virtù del reddito posseduto, vedendosi azzerate le detrazioni per carichi di famiglia previste dall'articolo 12 del TUIR, non comunicano ai datori di lavoro i codici fiscali dei familiari a carico?

Risposta:

La sezione della Certificazione Unica contenente i dati relativi al coniuge e ai familiari a carico costituisce la fonte informativa esclusiva a disposizione dell'Agenzia delle entrate per la predisposizione del prospetto dei familiari a carico presente nella dichiarazione dei redditi precompilata. Il prospetto dei familiari a carico, a sua volta, è alla base del reperimento nelle basi dati del Fisco degli oneri detraibili sostenuti per i familiari a carico e trasmessi dai soggetti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, università, farmacie, ospedali, medici, veterinari e, più in generale, tutti i soggetti che trasmettono al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie). La mancata comunicazione al sostituto d'imposta dei dati dei familiari a carico, determina, pertanto, la mancata inclusione nella dichiarazione precompilata del contribuente di tutti gli oneri sostenuti per i familiari a carico, per i quali vi è il diritto alla detrazione. Per tali soggetti, viene meno, pertanto, la possibilità di accettare la dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia, con la perdita dei vantaggi riguardanti i poteri di controllo successivo dell'Amministrazione finanziaria.